

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Crediti In Denaro/pecuniari](#) > [Insolvenza/fallimento](#) > Greece

Insolvenza/fallimento

 Grecia

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial
matters)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali possono essere avviate contro gli operatori economici e contro le associazioni di persone aventi personalità giuridica che perseguono un obiettivo economico.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Per avviare un procedimento è necessario che venga presentata un'istanza corrispondente da parte del debitore stesso, di un creditore avente interesse ad agire oppure del pubblico ministero presso l'*eisangeléas protodikón* (tribunale di primo grado) qualora sussistano considerazioni di interesse pubblico. Condizioni per l'avvio di un procedimento: a) qualora l'istanza sia stata presentata da un creditore, il debitore deve trovarsi in uno stato d'insolvenza per quanto riguarda i pagamenti; b) qualora l'istanza sia stata presentata dal debitore, è sufficiente la probabilità che quest'ultimo non sia in grado di pagare i suoi debiti. L'organo giurisdizionale fisserà la data di cessazione dei pagamenti, che non può risalire a più di due anni prima della data di pubblicazione della sentenza. Il giudice che presiede il tribunale può ordinare, su richiesta di chiunque abbia un legittimo interesse, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario al fine di impedire modifiche al patrimonio del debitore che rechino pregiudizio ai creditori. Detti provvedimenti cesseranno di applicarsi automaticamente non appena verrà emessa la sentenza che dichiara il fallimento.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

La *ptocheutikí periousía* (massa attiva fallimentare) include tutti i beni di proprietà del debitore, a prescindere dalla loro ubicazione, alla data della dichiarazione del fallimento. Tale massa patrimoniale non comprende: a) eventuali beni impignorabili, vale a dire oggetti che sono assolutamente necessari per la sussistenza di base del debitore e della sua famiglia, nonché gli oggetti dei quali il debitore necessita per poter essere in grado di sostentarsi; o b) eventuali beni esclusi da disposizioni di legge specifiche. Tale massa patrimoniale non comprende nemmeno i beni acquisiti dal debitore successivamente alla dichiarazione del fallimento.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

A decorrere dalla dichiarazione del fallimento il debitore viene automaticamente privato del diritto di gestire, ossia di amministrare i suoi beni e di disporre degli stessi. Qualsiasi atto di gestione attuato dal debitore senza il consenso del *sýndikos* (amministratore) sarà non applicabile. I beni saranno gestiti dall'amministratore. Soltanto in casi eccezionali, specificati dalla legge, il debitore può intraprendere la gestione dei suoi beni.

L'amministratore nominato deve essere un avvocato con almeno cinque anni di esperienza. Il lavoro dell'amministratore è supervisionato dall'*eisigitís dikastís* (giudice relatore dell'organo giurisdizionale). Alcuni

degli atti dell'amministratore richiedono il permesso dell'organo giurisdizionale responsabile per il procedimento di insolvenza (*ptocheutikó dikastírio*, "organo giurisdizionale competente per il fallimento"). Tale organo giurisdizionale funge da supervisore finale avente la competenza per gestire la procedura concorsuale.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Una dichiarazione di fallimento non pregiudica il diritto di un creditore di invocare una compensazione nei confronti di una domanda riconvenzionale del debitore, a patto che le condizioni per tale compensazione fossero soddisfatte prima di detta dichiarazione di fallimento. Qualsiasi divieto di compensazione si applica anche al fallimento.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Eventuali contratti bilaterali in corso alla data di dichiarazione del fallimento, nel contesto dei quali il debitore è una parte contrattuale, restano in vigore salvo diversamente specificato dalla legge sulle procedure concorsuali. A fronte di un'autorizzazione concessa dal giudice relatore, l'amministratore ha la facoltà di dare esecuzione a tutti i contratti in corso e di richiedere alle controparti di soddisfarli. Eventuali contratti di natura duratura resteranno in vigore, salvo diversamente specificato dalla legge. Eventuali contratti finanziari sono esclusi. Le disposizioni della legge sulle procedure concorsuali non incidono sul diritto di recesso in conformità con la legge o il contratto stesso. La dichiarazione del fallimento fornisce un motivo per risolvere i contratti di carattere personale nel contesto dei quali il debitore è una parte contrattuale. L'amministratore può trasferire a una terza parte un rapporto contrattuale nell'ambito del quale il debitore è la controparte. Un rapporto di lavoro viene risolto a fronte di una dichiarazione di fallimento.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Con la dichiarazione del fallimento, tutte le procedure avviate nei confronti del debitore dai singoli creditori al fine di soddisfare i loro crediti che rientrano nel campo di applicazione delle procedure concorsuali sono sospesi automaticamente, fatte salve le disposizioni in materia di creditori privilegiati, per i quali la sospensione non si applica in relazione alla garanzia reale nel contesto della massa attiva fallimentare. Tuttavia, può applicarsi una sospensione di alcuni mesi nei confronti di tali creditori, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Più in particolare, una volta emessa la dichiarazione del fallimento, sono vietate le seguenti azioni: proseguire azioni di esecuzione, depositare cause per ottenere l'adempimento o l'accertamento, proseguire dette azioni legali, depositare o esaminare ricorsi, nonché emettere atti di natura amministrativa o fiscale oppure dare esecuzione a tali atti in relazione a beni inclusi nella massa attiva fallimentare.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Eventuali cause pendenti alla data della dichiarazione del fallimento saranno portate avanti dall'amministratore qualora il debitore sia il creditore nel contesto delle stesse. Qualora egli sia invece il debitore, dette cause vertenti sono sospese e si segue la procedura per il deposito e la verifica.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

I creditori devono insinuare i loro crediti nei confronti del debitore presso il *grammatéas ton ptocheúseon* (registro delle insolvenze). Tutti i creditori, a prescindere dai privilegi o dalle garanzie da essi detenuti e inclusi quelli i cui crediti sono condizionati, formano *synéleusi ton pistotón* (l'assemblea dei creditori). La prima riunione è convocata tramite la sentenza che dichiara il fallimento. L'assemblea può eleggere un *epitropí pistotón* (comitato dei creditori) costituito da tre membri il quale, a sua volta, può nominare un rappresentante comune per tutti i membri. Il comitato dei creditori costituito dai tre membri monitorerà il corso della procedura concorsuale.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Al termine dell'inventario compilato in relazione ai beni mobili e immobili del debitore, l'amministratore può consultare il giudice relatore e richiedere il permesso di vendere i beni o gli oggetti mobili inclusi nel patrimonio del debitore, ma soltanto fino a concorrenza della copertura di quanto dovuto ai creditori. Solo al termine della verifica dei creditori e a condizione che non venga accettato o ratificato nessun piano di riorganizzazione per l'azienda, oppure qualora tale accettazione o ratifica venga annullata, l'amministratore può liquidare i beni del debitore e distribuire i ricavi ai creditori alienando l'azienda nel suo complesso oppure singoli cespiti della stessa. I beni immobili del debitore possono essere alienati soltanto previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale competente per il fallimento, concessa in risposta a una richiesta da parte dell'amministratore e in seguito a una relazione del giudice relatore.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Tutti i creditori del debitore possono insinuare i loro crediti e presentare i loro documenti al registro dei fallimenti indipendentemente dal fatto che i loro crediti siano privilegiati o meno e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano assistiti da garanzie reali o meno. I creditori inclusi nella procedura concorsuale sono coloro che, alla data della dichiarazione del fallimento, vantano un credito pecuniario contrattuale nei confronti del debitore che è già stato generato e può essere perseguito in giudizio. Eventuali crediti generati in seguito all'avvio della procedura concorsuale non possono essere depositati. Le spese giudiziarie dell'amministratore, i costi sostenuti per la gestione della massa attiva fallimentare, la remunerazione dell'amministratore e gli eventuali crediti nei confronti della *omadiká pistómata* (massa attiva) stessa sono dedotti preventivamente, in seguito alla decisione di liquidare tale massa, e vengono soddisfatti prima che venga stilata la classifica dei creditori del debitore.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

I crediti vantati devono essere depositati per iscritto presso il registro dei fallimenti, specificando il tipo, la causa, la data di generazione, ecc., entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza nel *Deltío Dikastikón Dimosieúseon tou Tameíou Nomikón* (bollettino delle notifiche giudiziarie dell'ordine degli avvocati). Qualora il termine per il deposito di cui sopra scada, un creditore può comunque presentare una *anakopí* (opposizione) e richiedere che il suo credito venga verificato dall'organo giurisdizionale competente per il fallimento. Alla verifica si applica quanto segue: a) essa viene effettuata dall'amministratore in presenza del giudice relatore tre giorni dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dei crediti; b) un creditore il cui credito è oggetto di verifica può partecipare alla verifica di persona oppure tramite un terzo debitamente autorizzato; c) la verifica viene effettuata confrontando i documenti del creditore con i libri e i documenti del debitore; d) il giudice relatore redige una relazione sulla verifica dei creditori; e) in caso di dubbio, il giudice relatore deciderà se ammettere il credito o meno, e avrà facoltà di ammetterlo in via provvisoria; f) durante la verifica possono essere sollevate obiezioni da parte del debitore, dell'amministratore e dei creditori i cui crediti sono già stati accettati. Non esiste alcun apposito sito web che fornisca moduli specifici per la procedura di cui sopra. Tuttavia, esistono moduli specifici disponibili presso il registro dei fallimenti del *protodikeío* (tribunale di primo grado).

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Dopo che è stata adottata una decisione volta a liquidare la massa attiva fallimentare, l'amministratore, senza indebito ritardo, redige un elenco di distribuzione e lo sottopone al giudice relatore. Quest'ultimo dichiara l'elenco esecutivo e lo fa pubblicare presso il suo ufficio. Nel contesto della distribuzione saranno presi in considerazione i seguenti privilegi generali: i) crediti risultanti da tutti i tipi di finanziamenti erogati al fine di

garantire la prosecuzione dell'attività del debitore; ii) crediti per le spese di trattamento medico e funerarie del debitore; iii) crediti per la fornitura di cibo necessario; iv) crediti vantati da dipendenti in relazione al loro impiego, onorari di avvocati; v) crediti vantati da agricoltori; vi) crediti vantati delle autorità statali e locali elleniche; vii) crediti vantati dal *synengyitikó* (fondo di garanzia) e privilegi specifici dei creditori, ossia crediti privilegiati relativi a un determinato bene mobile o immobile del debitore o a una somma di denaro. Laddove vi siano privilegi che si sovrappongono, in caso di ricavi risultanti dall'alienazione di un bene o di una somma di denaro, si applicano *mutatis mutandis* le corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Il debitore e l'amministratore possono presentare un piano di riorganizzazione all'organo giurisdizionale competente per il fallimento. Tale piano deve contenere informazioni sulla situazione finanziaria del debitore e la proposta per la soddisfazione dei creditori, nonché una descrizione delle misure da adottare, quali variazioni organizzative e piani aziendali, la costituzione di diritti e la classificazione generale di ciascun creditore, ecc. L'organo giurisdizionale competente per il fallimento svolge automaticamente un esame preliminare del piano entro 20 giorni dalla presentazione dello stesso e può respingerlo sulla base dei motivi specifici stabiliti dalla legge. Qualora il tribunale non respinga il piano, esso definisce un termine non inferiore a tre mesi affinché i creditori esprimano la loro accettazione o meno dello stesso, oltre a fissare una data per la riunione dei creditori. La deliberazione e la votazione relativa al piano hanno luogo alla presenza del giudice relatore. Per l'accettazione del piano è necessaria una maggioranza speciale. In seguito all'accettazione del piano di riorganizzazione da parte dei creditori, lo stesso viene sottoposto all'organo giurisdizionale per la sua ratifica. Dopo che è stata emessa una sentenza definitiva in merito all'approvazione del piano, quest'ultimo diventa vincolante per tutti i creditori, a prescindere dalla loro posizione in classifica e dal fatto che abbiano o meno insinuato i loro crediti. La procedura concorsuale si conclude. I creditori possono avviare singole procedure.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

All'atto della dichiarazione della conclusione della procedura concorsuale, viene revocato lo spossessamento del debitore e quest'ultimo riprende la gestione del suo patrimonio e i creditori possono avviare singole procedure. Più in particolare, la procedura concorsuale si conclude con la liquidazione dei beni e l'amministratore deve presentare una relazione entro un mese.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I costi e le spese della procedura concorsuale sono a carico della massa attiva fallimentare.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Eventuali azioni promosse dal debitore nel periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la dichiarazione del fallimento (*ýpopti períodos*, "periodo sospetto") che recano danno alla massa fallimentare dei creditori possono essere revocate (*práxeis dynitíkís anáklisis*, atti soggetti a potenziale revoca) oppure devono essere revocate (*práxeis ypochreotikís anáklisis*, atti soggetti a revoca obbligatoria) in conformità con i termini e le condizioni stabiliti dal diritto fallimentare. Un'azione volta a chiedere tale revoca può essere avviata dinnanzi l'organo giurisdizionale competente per il fallimento da parte dall'amministratore o, a determinate condizioni, da un creditore. Chiunque abbia acquisito uno qualsiasi dei beni del debitore sulla base di un'azione revocata deve restituirlo alla massa attiva fallimentare.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte

nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.